

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-18 del 04/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NITROCOLOR IMOLA SRL per l'impianto destinato ad attività di carrozzeria per riparazione autoveicoli, sito in Comune di Imola (BO), via Treves n. 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-29 del 04/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **NITROCOLOR IMOLA SRL** per l'impianto destinato ad attività di carrozzeria per riparazione autoveicoli, sito in Comune di Imola (BO), via Treves n. 6.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **NITROCOLOR IMOLA SRL** (C.F. 03165211206 e P.IVA 03165211206) per l'impianto destinato ad attività di carrozzeria per riparazione autoveicoli, sito in Comune di Imola (BO), via Treves n. 6, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4298 del 09/08/2017), con scadenza di validità in data 31/08/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto monocratico n. 110 del 01/09/2017, originariamente intestato alla medesima società precedentemente denominata NITRO IMOLESE Srl (C.F. 03165211206 e P.IVA 03165211206), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4298 del 09/08/2017), con scadenza di validità in data 31/08/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **NITROCOLOR IMOLA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **NITROCOLOR IMOLA SRL** (C.F. 03165211206 e P.IVA 03165211206) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Treves n. 6, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Treves n. 6, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 26/07/2023 (Prot. n. 27937) e in data 28/07/2023 (Prot. n. 28267) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di installazione nuovi impianti, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28482 del 01/08/2023 (pratica SUAP n. 92/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/133023 e confluito nella **Pratica SINADOC 28920/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2023/136052 del 04/08/2023, in qualità di autorità competente ed ai sensi dell'Art.4 comma 7 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di definire le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/140555 del 11/08/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice emissioni in atmosfera, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/140784 del 16/08/2023 ha trasmesso parere favorevole, relativo alla matrice di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 78086 del 31/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2023 al PG/2023/148190, ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa al fine di verificare alcuni aspetti relativi alla natura degli scarichi in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con Atto monocratico n. 1261 del 05/09/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151484, ha trasmesso nulla osta al rilascio del titolo ambientale di impatto acustico così come descritto al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM, visto il parere di Hera Spa, in qualità di autorità competente e nell'ambito del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, con nota PG/2023/155965 del 14/09/2023 ha

sospeso i termini del procedimento richiedendo alla Società le integrazioni documentali richieste e necessarie al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione..

- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 33401 del 14/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/09/2023 al PG/2023/156425, ha trasmesso nulla osta urbanistico al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- La Società con propria nota del 28/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/09/2023 al PG/2023/163999, ha trasmesso i chiarimenti richiesti da HERA Spa.
- L'ARPAE-AACM, in qualità di autorità competente e nell'ambito del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, con nota PG/2023/175764 del 17/10/2023 ha provveduto a sollecitare gli Enti all'espressione dei pareri, non ancora pervenuti, necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 93972 del 23/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/10/2023 al PG/2023/179552, ha trasmesso parere favorevole, per quanto di sua competenza, ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con Atto monocratico n. 1541 del 24/10/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 25/10/2023 al PG/2023/181332, ha trasmesso nulla osta al rilascio del titolo ambientale di scarico in pubblica fognatura così come descritto al punto 1 della suddetta decisione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificata la corretta ricezione dell'indizione della Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Verificato altresì che, così come riportato nella comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi del 04/08/2023, entro il termine ultimo indicato agli Enti per il rilascio dei pareri o determinazioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di AUA, non risultano formalmente pervenute da parte dei seguenti Enti: AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, le necessarie determinazioni di assenso o dissenso e che pertanto esse devono ritenersi acquisite in regime di Silenzio-Assenso.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 609,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a €

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

13,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 03/01/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NITROCOLOR IMOLA SRL
Comune di Imola (BO), via Treves n. 6

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista (afferente al depuratore comunale Santerno di via Lughese n. 1/2) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici presenti nell’attività di Carrozzeria.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il Nullaosta del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 93972 del 23/10/2023, con nulla osta con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico Atto monocratico n. 1541 del 24/10/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 25/10/2023 al PG/2023/181332). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 26402/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli Atti di ARPAE AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/133023)

Pratica Sinadoc 28920/2023

Documento redatto in data 03/01/2024



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1541 del 24/10/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE - NITROCOLOR IMOLA S.R.L. - VIA TREVES 6

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 27937 del 26/07/2023, presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta NITROCOLOR IMOLA S.r.l. (C.F. 03165211206), relativamente all'attività di autocarrozzeria sita in Imola via Treves 6;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0093972/23 del 23/10/2023 pervenuta al Prot. Gen. 38468 del 23/10/2023 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime nulla osta allo scarico in pubblica fognatura, con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue domestiche derivanti dall'attività di autocarrozzeria della ditta NITROCOLOR IMOLA S.r.l., sita a Imola in via Treves 6, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione Prot. n. 0093972/23 del 23/10/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte

richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fat

Lì, 24/10/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di IMOLA
Servizio Sviluppo Economico E Progetti
Europei - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 23 ottobre 2023
Prot. n. 0093972/23

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MC

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 22/2023 Richiesta di parere Prot. 72319 del 07/08/2023;
- Rif. pratica SUAP ARPAE SAC SINADOC N.28920/2023.

▪ Ragione sociale ditta	NITROCOLOR IMOLA SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA CLAUDIO TREVES, 6 - IMOLA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	AUTOCARROZZERIA
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasche biologiche
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTERNO 1/2, VIA LUGHESE IMOLA

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Viste le integrazioni pervenute assunte da Hera Spa con Prot.n.92939/23 del 18/10/203;

Preso Atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- dichiarazione di presenza scarichi esclusivamente di tipo domestico - servizi, bagni e spogliatoi;
- i reflui derivanti dall'attività di lavaggio pistole di verniciatura vengono smaltiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2
Visto il DGR 1053/2003;
Visto il DGR 286/05 e 1860/06;
Visto il DPR 227/2011;

Si esprime NULLA OSTA allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 3) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Allegati:

Planimetria Tav.6 Schema fognature

Cordiali saluti



Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NITROCOLOR IMOLA Srl
Comune di Imola - via Treves n°6

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di carrozzeria per riparazione di autoveicoli in genere svolta dalla società NITROCOLOR IMOLA Srl nello stabilimento posto in comune di Imola, via Treves n° 6 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società NITROCOLOR IMOLA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: CABINA

Portata massima	28000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili(come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E4 – E5 – E7 - E8
PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SALA PREPARAZIONE VERNICI LAVAGGIO PISTOLE

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili(come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA – FORNO 2

Portata massima	24000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³
Sostanze organiche volatili(come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a pannello

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO A METANO – 206 KW

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO A METANO – 232 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

-
2. L'attività svolta dalla Società NITROCOLOR IMOLA Srl nello stabilimento di Imola, via Treves n° 6, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 12 ossia attività di finitura di autoveicoli con consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 6.3 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società NITROCOLOR IMOLA Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al

30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E10 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E10, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei

rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi

periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA (agli Atti di ARPAE AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/133023)

Pratica Sinadoc n°28920/2023

Documento redatto in data 03/01/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NITROCOLOR IMOLA SRL
Comune di Imola (BO), via Treves n. 6

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico presentata dalla società **NITROCOLOR IMOLA SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola per l'attività di carrozzeria per riparazione autoveicoli.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/140784 del 16/08/2023.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto monocratico n. 1261 del 05/09/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/140784 del 16/08/2023., con Atto monocratico n. 1261 del 05/09/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151484). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 19/07/2023 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società **NITROCOLOR IMOLA SRL** relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 01/08/2023 al PG/2023/133203).

Pratica Sinadoc 28920/2023

Documento redatto in data 03/01/2024



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1261 del 05/09/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - NITROCOLOR IMOLA S.R.L. - VIA TREVES 6

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4298 del 09/08/2017 dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 110 del 01/09/2017;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 27937 del 26/07/2023 e integrata al Prot. Gen. 28267 del 28/07/2023, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta NITROCOLOR IMOLA S.r.l. (C.F. 03165211206), per l'impianto sito in Imola via Treves 6;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 140784/2023 del 16/08/2023, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 30069 del 16/08/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica A.U.A. citata in premessa, per l'impianto NITROCOLOR IMOLA S.r.l., sito ad Imola in via Treves 6, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola nella comunicazione Prot. num. 140784/2023 del 16/08/2023, pervenuta al Prot. Gen. n. 30069 del 16/08/2023, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 05/09/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 28920/23

Imola, 11/08/23

Spett.

Comune di Imola

**Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei**

Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

**e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. L. Piana**

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Domanda di AUA ditta Nitrocolor Imola S.r.l., sita in Imola (BO) – Via Treves n.6.
Parere su valutazione impatto acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2023/133203 del 01/08/23.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, in data 19/07/23, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, numero ENTECA 5576, finalizzata a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora determinato, dall'attività in questione, a seguito di modifica dell'AUA per l'installazione di due nuovi punti di emissione a servizio di cabina di verniciatura e relativo bruciatore forno.

La ditta Nitrocolor Imola S.r.l. svolge, nello stabilimento sito in Imola – Via Treves n.6, l'attività di carrozzeria auto con riparazione e verniciatura degli autoveicoli; tale attività prevede sorgenti sonore attive solo in periodo diurno, pertanto lo studio presentato si è posto l'obiettivo di verificare il rispetto normativo esclusivamente in tale periodo di riferimento.

L'attività in esame risulta ubicata in area artigianale/produttiva e confina con altre attività lavorative.

Lo studio presentato ha preso in considerazione un ricettore abitativo posto alla distanza di c.a. 120 metri; le attività limitrofe non sono state considerate come ricettori nelle valutazioni eseguite.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola assegna allo stabilimento della ditta Nitrocolor Imola S.r.l. , così come alle attività artigianali/produttive limitrofe ed al ricettore residenziale individuato, la Classe V.

Le principali sorgenti sonore dovute all'attività sono rappresentate da lavorazioni interne con ausilio di trapani, avvitatori, smerigliatrici, carteggiatrici, ecc, oltre che dagli impianti di aspirazione delle diverse emissioni posti in area esterna.

In data 17/07/23 sono state effettuate misure fonometriche presso lo stabilimento della ditta Nitrocolor Imola S.r.l.; le misure sono state eseguite mantenendo aperti i portoni aziendali al fine di rappresentare le normali condizioni operative.

Non sono stati eseguiti rilievi in prossimità del ricettore abitativo individuato; il tecnico estensore dello studio ha provveduto a stimare i livelli di pressione sonora attesi presso tale ricettore tenendo conto dell'attenuazione per divergenza geometrica di sorgente sonora puntuale e omnidirezionale.

Sulla base dei rilievi eseguiti viene dichiarato il rispetto dei valori limite differenziali ed assoluti di immissione sonora, come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalla Classificazione Acustica Comunale.

In merito alle modalità di verifica dei livelli sonori presso il ricettore abitativo individuato non si concorda con la modalità e le conclusioni dello studio acustico; di fatto quanto rappresentato si configura come una verifica del limite di emissione in corrispondenza del ricettore e non di una verifica del rumore ambientale dovuto alle sorgenti sonore dell'attività in esame.

Inoltre si ricorda che ai sensi della Legge 447/95 anche le attività artigianali/produktive limitrofe allo stabilimento della ditta Nitrocolor Imola S.r.l., sono da considerarsi a tutti gli effetti ricettori abitativi per immissioni sonore prodotte da questa attività e pertanto anche presso gli stessi va valutato il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora.

Tutto ciò premesso, considerando comunque il contesto in cui opera l'azienda, rilevato che non sono pervenute a questo Ufficio segnalazioni di disturbo in merito all'attività svolta, si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dalla messa in esercizio delle nuove emissioni dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti. Dovranno essere considerati sia il ricettore residenziale posto a 120 metri di distanza dall'azienda, che le altre attività limitrofe, in particolare se vengono individuate aree con presenza di uffici. Dovranno essere eseguite misure di rumore residuo e rumore ambientale in prossimità degli stessi se non risulta possibile accedere al loro interno. Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.